

**Legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 (BUR n. 33/2000)  
(Abrogata)**

**INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA DELLA CIVILTÀ  
PALEOVENETA <sup>(1)</sup>**

**[Art.1 - Finalità.**

*1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi e le finalità della legge regionale 8 aprile 1986, n. 17, promuove iniziative per la conoscenza della cultura e della civiltà dei veneti antichi.*

**Art. 2 - Interventi.**

*1. Per realizzare le finalità della presente legge la Regione promuove e sostiene i seguenti interventi:*

- a) individuazione organica e schedatura dei siti e degli insediamenti dei veneti antichi presenti sul territorio regionale nonché del materiale rinvenuto;*
  - b) realizzazione di apposite campagne di ricerca e scavo;*
  - c) realizzazione presso i musei contenenti materiale sui veneti antichi di appositi apparati informativi e didattici anche con supporti informatici e multimediali;*
  - d) creazione di itinerari turistico culturali e dei relativi supporti informativi;*
  - e) organizzazione di iniziative espositive, divulgative ed editoriali che favoriscano la conoscenza della storia e civiltà dei veneti antichi.*
- e bis) ricostruzione di particolari tipologie edilizie e di ambientazioni tipiche con relativa elaborazione ed installazione di supporti informativi. <sup>(2)</sup>*

**Art. 3 - Modalità di attuazione.**

*1. La Giunta regionale definisce con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per la presentazione, la valutazione ed il finanziamento di progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2.*

*2. Ove necessario in base alla vigente legislazione, la*

*realizzazione degli interventi avviene previa intesa con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.*

**Art. 4 - Soggetti esecutori.**

*1. Sono ammessi con priorità a contributo regionale ai fini della presente legge i soggetti pubblici e privati che garantiscono un concorso alla spesa definito con l'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1.*

**Art. 5 - Relazione annuale.**

*1. La Giunta regionale nel quadro della relazione annuale prevista all'[articolo 2](#), terzo comma, della legge regionale 8 aprile 1986 n. 17, predispone una specifica relazione sugli interventi attuati ai sensi della presente legge.*

**Art. 6 - Norma finanziaria.**

*omissis <sup>(3)</sup> ]*

- 1 () La presente legge deve intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall'articolo dall'art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura".
- 2 () Lettera aggiunta da art. 16 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5.
- 3 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.